

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 13/02/2026

FATTO

Con ricorso del 19.05.2025 (preceduto da rituale reclamo, negativamente riscontrato dall'intermediario) l'istante si è rivolta a codesto Collegio esponendo di essere intestataria di nn. 5 BFP serie CB, dell'importo nominale rispettivamente di lire 5.000.000, 500.000, 1.000.000, 1.000.00 e 1.000.000 (e, quindi, complessivi 8.500.000), sottoscritti in data 28.05.1999 e di averne chiesto il rimborso, rifiutato per effetto dell'intervenuta prescrizione.

Nello specifico, lamenta l'assenza di indicazioni chiare sui termini di prescrizione, una prassi

commerciale scorretta e ingannevole, non essendo indicata sul fronte dei titoli la data di scadenza. Conclude chiedendo di accertare l'illegittimità del rifiuto opposto dall'intermediario alla riscossione dei BFP in quanto basato su una pretesa prescrizione non validamente opponibile per mancanza di chiara indicazione dei termini e assenza di comunicazione ai risparmiatori, con conseguente condanna al rimborso del valore nominale dei BFP o, comunque, al risarcimento dei danni commisurato al medesimo importo dei buoni.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario resistente eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis*, nonché l'incompetenza per materia dell'ABF, quest'ultima in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.

Nel merito, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva *ex adverso* che con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, la serie di emissione è CB, collocata nel periodo compreso tra il 02.03.1999 e il 20.12.1999.

Ha rilevato che alla scadenza dell'undicesimo anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo decennio.

Considerando che il termine prescrittivo è decennale e la prescrizione prende a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale, rappresenta che i Buoni, emessi in data 28.05.1999, aventi durata massima 11 anni, sono scaduti divenendo infruttiferi il 28/05/2010, mentre la prescrizione è maturata dal 29.05.2020.

Il rimborso dei BFP è stato richiesto, solo successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale; pertanto, la liquidazione dei titoli è stata negata nel pieno rispetto della legge.

Ha rilevato, poi, che "in merito ad ogni eventuale richiesta di rimborso o di informazioni, presentata verbalmente in Ufficio postale antecedentemente alla presentazione di una richiesta in forma scritta, deve rilevarsi che non consta in atti evidenza della data in cui è stata chiesta la riscossione dei BFP oggetto del presente ricorso. Al riguardo si deve rilevare che non sono stati prodotti né è stata affermata l'esistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, infatti il reclamo, che può valere quale atto interruttivo della prescrizione, è stato avanzato solo successivamente alla data di prescrizione".

Ha, oltretutto, richiamato l'ordinanza n. 16459/2024 della Corte di Cassazione;

Inoltre, riporta l'evidenza estratta dal sito web di Cassa Depositi e Prestiti da cui risulta l'avvenuta prescrizione dei titoli.

A supporto della propria posizione, ha richiamato anche la decisione n. 17814/2019 del Collegio di Coordinamento.

In merito a una "eventuale richiesta di risarcimento del danno", ha precisato (indicandola esplicitamente) che con la decisione n. 4656/2022 del Collegio di Coordinamento, si è chiarito che "quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere".

Con le repliche la parte ricorrente, oltre a contestare le eccezioni di incompetenza temporale e incompetenza per materia, richiamando precedenti ABF, ribadisce quanto già considerato in sede di

ricorso e richiama giurisprudenza di merito al riguardo.

Nelle controrepliche l'intermediario richiama il contenuto delle controdeduzioni.

DIRITTO

La questione oggetto di controversia attiene al rimborso di BFP rispetto ai quali l'intermediario ha eccepito la prescrizione del diritto.

In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dall'intermediario resistente.

La prima di esse è basata sull'assunto che non rientrerebbero nella competenza dell'ABF *ratione materiae* le controversie riguardanti i BFP. Questi ultimi, in quanto prodotti finanziari, sarebbero in particolare sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.

Invero, si tratta di un'eccezione, che i Collegi territoriali di questo Arbitro, in tempi meno recenti, hanno già avuto modo di trattare, rigettandola e osservando che la materia della raccolta del risparmio postale, *sub specie* di emissione e collocamento di BFP, rientra a pieno titolo nella cognizione dell'Arbitro (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3226/2014 e Collegio di Milano, decisione n. 1846/2011). Questa è in particolare la conclusione cui è giunto il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 5674/2013.

Stando alla richiamata sez. I, par. 4, delle *Disposizioni* sul funzionamento dell'ABF, alla cognizione dell'Arbitro «possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Se ne ricava che una controversia attinente a una fattispecie non assoggettata alla c.d. *disciplina della trasparenza bancaria* è da considerarsi estranea all'ambito di applicazione oggettivo della procedura stragiudiziale svolta dinanzi all'ABF.

Orbene, a sostegno dell'applicazione della disciplina della trasparenza bancaria alla fattispecie *de quo*, vale la pena richiamare l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, in materia di servizi di bancoposta, ai sensi del quale «il risparmio postale è disciplinato (...) dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili».

Ad ulteriore conferma dell'applicabilità della suddetta disciplina, appare significativo, da un lato, che la Corte di Cassazione a SS.UU. (con sentenza n. 13979/2007) ha espressamente rilevato che i BFP, «per struttura e funzione, sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato delle imprese bancarie (cfr. Corte Cost. n. 463 del 1997)»; dall'altro lato, che la Corte Costituzionale (con sentenza n. 26/2020) ha recentemente rigettato la questione di legittimità dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 (in tema di variazione dei rendimenti dei BFP), sollevata con riferimento, fra gli altri parametri normativi, agli artt. 117 e 118 t.u.b., riconoscendo implicitamente la pertinenza delle norme sulla trasparenza bancaria alla materia trattata.

Infine, occorre precisare che la diversa ricostruzione proposta dall'intermediario resistente, volta ad assimilare i BFP ai prodotti finanziari, non appare convincente sia per ragioni di stretto diritto positivo sia per ragioni di carattere dogmatico. Sul piano del diritto positivo, può osservarsi che l'art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. esclude dalla categoria dei prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari, ai quali invero vanno assimilati i Buoni Fruttiferi Postali (e v. l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 284/1999). D'altra parte, l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 prevede l'applicabilità al risparmio postale di una serie circoscritta di norme del t.u.f. e solo previo superamento del vaglio di compatibilità.

Sul piano dogmatico, infine, deve precisarsi che, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. sono

prodotti finanziari, oltre agli strumenti finanziari, le altre forme di investimento di natura finanziaria. Al riguardo, è condivisa dalla Consob, dalla giurisprudenza e dalla dottrina la lettura che ritiene insito nel concetto di «investimento di natura finanziaria» l'elemento dell'assunzione da parte dell'«investitore» di un rischio legato all'impiego di un capitale e alla possibile perdita dello stesso (cfr. Consob, comunicazione n. DTC/13038246 del 6 maggio 2013; Cassazione civile, sentenza n. 2736/2013). Ed invero, il BFP sembrerebbe difettare di tale elemento e, dunque, della finalità di investimento finanziario, risultando non assimilabile, in senso tecnico, ad un prodotto finanziario.

L'eccezione, quindi, deve essere disattesa anche alla luce della decisione n. 4556 del 21 marzo 2022 del Collegio di coordinamento che ha ribadito e consolidato tale orientamento.

Nel caso in esame, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto concernente un'operazione anteriore al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso stesso.

Sul limite della competenza temporale dell'Arbitro, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 4656 del 21 marzo 2022, ha ribadito che: -per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito rileva (non la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma) la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato; -per la domanda di risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi precontrattuali e contrattuali dell'intermediario, rileva (non la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma) la data in cui si è verificato il fatto illecito ovvero l'inadempimento lamentato dal ricorrente.

In questa prospettiva occorre rilevare che il ricorso in esame, rientra nel regime delle nuove Disposizioni, le quali escludono dal perimetro di competenza dell'Arbitro le operazioni e comportamenti precedenti di sei anni la data di proposizione del ricorso.

Tenuto conto di quanto precede, il principio affermato dal Collegio di coordinamento – secondo cui per radicare la competenza dell'arbitro occorre distinguere tra controversie riguardanti vizi genetici del rapporto giuridico e controversie riguardanti momenti esecutivi e singoli effetti del contratto/rapporto – costituisce idoneo parametro anche per circoscrivere la competenza dell'Arbitro secondo le nuove Disposizioni.

Pertanto, considerato che il rimborso del titolo è stato rifiutato entro il periodo del sesto anno antecedente il ricorso deve ritenersi ammissibile per quanto riguarda la domanda di accertamento dell'esigibilità dei titoli di credito, nonché, per i profili che saranno esaminati nel prosieguo (*infra, sub* § 6.1.), anche per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi precontrattuali e contrattuali dell'intermediario.

Nel merito, la domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti riguarda BFP la cui emissione risale al 28.5.1999, al tempo in cui risultava in collocazione la serie CB: risulta stampigliata l'indicazione dei numeri progressivi e risulta stampigliata la dicitura “a termine”.

In punto di diritto, sulla questione oggetto di lite occorre rilevare che:

- il D.M. 26.02.1999 stabilisce che i BFP della serie CB “hanno la durata di sette o undici anni”;
- l'art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, stabilisce che “i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”;
- la norma transitoria di cui all'art. 10, co. 2, del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 estende ai titoli, emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, la disposizione contenuta al sopracitato art. 8;
- con riferimento ai BFP emessi fino alla serie AA1, ai sensi dell'art. 3 del D.M. Economia

e Finanze del 5 dicembre 2003 (“Attuazione del decreto legge n. 269 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni”), la disciplina dei BFP è equiparata a quella dei titoli di Stato;

- il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”), stabilisce all’art. 23 che “Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile”;
- il Collegio di Coordinamento (decisione n. 8056/2019) ha affermato che ove i decreti istitutivi prevedano che i buoni possano essere liquidati “al termine del [...] anno successivo a quello di emissione”, deve intendersi che il termine di rendimento scada nell’ultimo giorno (31 dicembre) dell’anno di riferimento e non nel giorno corrispondente a quello di emissione;
- ai sensi dell’art. 2935 c.c. – come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 11108/22, che riprende un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, v. n. 14193/2021 e n. 22072/2018);
- tra i fatti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c. rientrano impedimenti materiali all’esercizio del diritto e non rientra la condizione di ignoranza del titolare, neppure circa l’esistenza stessa del diritto – e a fortiori circa la sua soggezione a prescrizione (cfr. Coll. Roma, dec. n. 10926/18).

Dai rilievi svolti riguardo al BFP oggetto di controversia risulta che: la sottoscrizione risale al 28.5.1999; la scadenza risale alla data del 28.5.2010; pertanto, in conformità al principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, il termine prescrizionale è cominciato a decorrere in data 29.5.2010 ed è maturato in data 28.5.2020; il rimborso è stato richiesto per la prima volta in forma scritta il 28.2.2025. Pertanto, all’esito dell’esame istruttorio risulta che il termine di prescrizione è inutilmente maturato in assenza di evidenza di atti interruttivi. Tale conclusione deve essere tenuta ferma nonostante l’allegazione della parte ricorrente riguardo alla violazione degli obblighi precontrattuali e contrattuali dell’intermediario, in particolare per quanto concerne l’informazione relativa al termine di prescrizione e al giorno della sua decorrenza.

Sulla questione, è recentemente intervenuto il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (decisione n. 11113 del 16 dicembre 2025), il quale, all’esito di un particolareggiato esame della giurisprudenza della Corte di Cassazione e di quella della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è giunto a ritenere che: «La mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo, al momento dell’acquisto del BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP». Tale conclusione si fonda principalmente sul dato normativo dell’art. 2935 c.c., tradizionalmente interpretato nel senso che l’ignoranza del termine di prescrizione costituisca solo un ostacolo di fatto, ma non un impedimento giuridico all’esercizio del diritto.

Per quanto tale interpretazione sia stata più volte messa in discussione e a tratti superata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, s’intende dare continuità all’orientamento ribadito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro.

L’eccezione di prescrizione sollevata dall’intermediario risulta dunque fondata e dev’essere accolta, respingendo così la domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti che è stata proposta dalla parte ricorrente.

La parte ricorrente formula altresì domanda risarcitoria fondata sulla dedotta violazione di obblighi informativi in ordine alla quale occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per incompetenza temporale sollevata dall'intermediario resistente.

Sulla questione, è intervenuto il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (decisione n. 11113 del 16 dicembre 2025), il quale ha chiarito che la violazione contestata all'intermediario resistente circa l'assenza di una adeguata informazione è riconducibile anzitutto ad una espressa previsione normativa (art. 3 D.M. 19 dicembre 2000; art. 6 D.M. 6 ottobre 2004). Essa, pur potendosi considerare *“espressione ed attuazione di quei principi generali di correttezza e buona fede”* (così App. Milano, 1° agosto 2025, n. 2388), integra in ogni caso il contenuto del regolamento negoziale ai sensi dell'art. 1374 c.c.

In tale prospettiva, è stata chiarita dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro l'effettiva portata dell'obbligo (normativamente previsto) di consegnare il foglio informativo al sottoscrittore del buono (insieme al titolo) che deve ritenersi funzionale ad una piena ed effettiva conoscenza delle caratteristiche dell'investimento (già) effettuato e, in definitiva, al (successivo) esercizio dei diritti derivanti dal contratto.

In particolare, si deve ritenere che «l'obbligo dell'intermediario non [sia] limitato e circoscritto al solo momento della conclusione del contratto, ma – finché l'intermediario non vi provvede – [rimanga e perduri] per tutta la durata del rapporto negoziale (*i.e.*, fino alla scadenza del buono) e – è bene precisare – fino al momento in cui il sottoscrittore può esercitare utilmente il proprio diritto. Più chiaramente, qualora non vi abbia provveduto al momento della sottoscrizione del buono, l'intermediario (comunque già inadempiente) è pur sempre tenuto ad adempiere (seppur tardivamente) all'obbligo di fornire al cliente la documentazione contrattuale relativa all'investimento realizzato (*i.e.* il foglio informativo) fino a quando l'adempimento, per quanto tardivo (*i.e.* inesatto), possa essere ancora funzionale (utile) al diritto e all'interesse del creditore-sottoscrittore» (Coll. coord., dec. n. 11113/2025). Pertanto, la violazione della regola di condotta, che radica la competenza temporale dell'Arbitro, «può assumere rilevanza per tutto il rapporto e sino alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, cui gli obblighi informativi a carico dell'intermediario, ivi inclusa la consegna del foglio informativo, sono funzionali e strumentali» (Coll. coord., dec. n. 11113/2025).

Nel caso di specie, la violazione degli obblighi informativi che è stata contestata dalla parte ricorrente è perdurata sino alla prescrizione del diritto al rimborso del buono, che è intervenuta il 28 maggio 2020, laddove il ricorso è stato presentato il 19 maggio 2025.

Trattandosi di comportamenti dell'intermediario (29 maggio 2020) che non sono «anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso» (19 maggio 2025), deve ritenersi sussistente la competenza (temporale) di questo Arbitro a decidere nel merito anche della domanda risarcitoria della parte ricorrente, secondo le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari di Banca d'Italia (sez. I, par. 4).

Sotto un diverso profilo, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che «può anche escludersi ogni impedimento ad un pieno esame nel merito connesso con il richiamato provvedimento PS 11287 dell'AGCM, posto che – a differenza di quanto già deciso da questo Collegio – l'Arbitro non “*dovrebbe porre a fondamento della [propria] decisione l'accertamento contenuto nel provvedimento amministrativo impugnato*” (decisione n. 2460/2023), ma accertare e valutare unicamente le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo incombente sull'intermediario resistente, al momento della sottoscrizione del titolo e sino alla

successiva prescrizione del diritto al relativo rimborso» (Coll. coord., dec. n. 11113/2025).

Nel merito, questo Collegio è, quindi, chiamato a verificare le conseguenze della carenza di una adeguata informazione (anche nel corso del rapporto) imputabile all'intermediario resistente e l'eventuale responsabilità del medesimo intermediario per violazione dell'obbligo più specificamente previsto dall'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000 (e dall'art. 6, D.M. 6 ottobre 2004) che «rivela la precisa scelta del legislatore di privilegiare la funzione informativa dell'intermediario resistente, ritenuta assorbente anche della possibilità – comunque presente – per il sottoscrittore di recuperare autonomamente tutte le informazioni necessarie ed utili» (Coll. coord., dec. n. 11113/2025).

Con riferimento al contenuto del foglio informativo, giova rilevare che, indipendentemente dalla possibilità di ravvisare tra le “caratteristiche” dell'investimento o tra i rischi tipici dell'operazione anche i termini entro il quale il diritto al rimborso del buono può essere utilmente esercitato, i fogli informativi prodotti dall'intermediario resistente contengono, in ogni caso, l'espressa e specifica indicazione del termine di prescrizione entro il quale il diritto può essere fatto valere: *“Termini di prescrizione: i diritti dei titoli sul capitale e gli interessi si prescrivono a favore dell'emittente decorsi dieci anni dalla scadenza del titolo”*. Anche per tale ragione, è dunque ragionevole ritenere che se i sottoscrittori fossero stati informati *“della scadenza dei buoni fruttiferi acquistati e avessero pertanto conosciuto l'impossibilità di riscuotere le somme oltre il termine consentito dalla legge, avrebbero presumibilmente e probabilmente avanzato richiesta di rimborso, tale essendo il comportamento solitamente assunto oche ci si attenda assuma, in casi analoghi, l'uomo di media diligenza”* (App. Milano, 1° agosto 2025, n. 2388).

D'altronde, «lo stato di incertezza che caratterizza il collegamento causale tra la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000 (e art. 6, D.M. 6 ottobre 2004) e il mancato esercizio in tempo utile del diritto al rimborso del buono induce, tuttavia, a ponderare il danno risarcibile a favore del sottoscrittore in ragione della ridotta probabilità dell'effettivo esercizio del diritto conseguente alla omessa informazione da parte dell'intermediario, non potendosi escludere, comunque, a seconda delle specifiche circostanze del caso, il riconoscimento di un risarcimento integrale o pressoché integrale del danno sofferto dal sottoscrittore, qualora l'esercizio del diritto al rimborso possa considerarsi pressoché certo» (sottolineatura aggiunta).

In conclusione, il Collegio aderisce ai seguenti principi di diritto enunciati dal Collegio di coordinamento (dec. n. 11113/2025):

“La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell'acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP.

Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l'obbligo dell'intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.

L'omissione dell'intermediario i) pregiudica il diritto e l'interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell'investimento effettuato, funzionale all'effettivo esercizio del diritto al rimborso del BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione, ed ii) obbliga l'intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione ed incassare il BFP”.

Venendo, quindi, alla valutazione del caso di specie sulla base dei principi sopra evidenziati, a fronte della richiesta del ricorrente diretta al risarcimento dell'intermediario resistente per violazione degli

obblighi informativi, il Collegio:

accertata la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000 da parte dell'intermediario resistente, che sul punto non ha fornito alcun elemento di prova;

ritenuto che la mancata consegna del foglio informativo del buono ha pregiudicato l'interesse e il diritto del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell'investimento effettuato e così ridotto la probabilità per il sottoscrittore di esercitare il proprio diritto al rimborso in tempo utile;

determina in via equitativa l'importo di euro 5.500,00 complessivamente dovuto alla parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 5.500,00 determinata in via equitativa. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE